



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7240 DEL 12/07/2017

OGGETTO: Autorizzazione alla Modifica non sostanziale dell'A.I.A. rilasciata dalla Regione Umbria con provvedimento n.1986 del 11/03/2010, per l'intervento comunicato dal Gestore con nota EAS136 del 12/07/2016 relativo alla modifica di captazione e convogliamento delle emissioni terziarie dell'impianto AOD2 del reparto ACC, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.ei.. Gestore: Acciai Speciali Terni S.p.A.; sede legale: Viale B. Brin n. 218 – 05100 Terni; ubicazione Impianto: Viale B. Brin n. 218 – 05100 Terni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visti:

- Gli ulteriori criteri, emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 0012422/GAB del 17/06/2015 – sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 Marzo 2014, n. 46;
- Il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale*", e in particolare: Parte Seconda – Titolo III-bis - Art. 29-nonies : "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*";
- La Legge regionale 2 aprile 2015, n.10 "*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di*

area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – conseguenti modificazioni normative”;

- La D.G.R. 23 novembre 2015, n.1386 *“Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art.2 comma 1 della Legge regionale 2 aprile 2015, n.10, in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015”;*
- La D.G.R. 20 maggio 2013, n.462 *“Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, art. 51: linee guida per il rinnovo e l'aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) di cui al Titolo III bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152”;*

Premesso che:

1. Con istanza EAS/136 del 12/07/2016, acquisita dalla Regione Umbria a mezzo PEC con protocollo n.149157 del 15/07/2016, il Gestore del sito IPPC Acciai Speciali Terni S.p.A. richiedeva, ai sensi dell'art.29-*nonies* del D.Lgs 6 aprile 2006, n.152, e s.m.i., la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1986 del 11/03/2010, rilasciata dalla Regione Umbria, per gli interventi descritti nella citata istanza e nei relativi documenti allegati;
2. Nello specifico il gestore definisce nel modo seguente l'intervento di modifica non sostanziale presso il reparto AOD:
*“La modifica proposta è relativa al miglioramento dell'aspirazione polveri dal sistema di trasporto, stoccaggio e scarico ferroleghe a servizio del convertitore AOD2. Attualmente l'aspirazione polveri del sistema è assicurata da prese controllate da elettrovalvole collegate a collettori che convogliano le emissioni ad un filtro a maniche della capacità di 15.000 Nm3/h circa (E18/01).
 Nell'assetto esistente vengono captate solamente le emissioni polverose provenienti dai nastri/sili in fase di carica e quindi in modalità discontinua.
 Scopo del progetto è quello di aumentare la capacità aspirante dell'impianto attuale, garantendo una captazione continua da tutte le prese di ventilazione presenti sull'impianto di trasporto, scarico e stoccaggio ferroleghe, al fine di assicurare una protezione totale dell'ambiente di lavoro dall'eventuale dispersione di polveri.”*
3. In relazione alle modifiche proposte, la Regione Umbria procedeva con l'avvio del procedimento amministrativo richiedendo contestualmente un parere tecnico all'ARPA Umbria, giusta PEC protocollo n.159215 del 28/07/2016;
4. Con comunicazione PEC n.0016319 del 27/09/2016, acquisita al protocollo regionale con il n.197762 del 28/09/2016, ARPA Umbria esprimeva parere negativo rispetto alle modifiche proposte dal gestore, evidenziando in particolare quanto segue:
“
 1. *ai fini della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il convertitore AOD2 e il sistema dei sili di stoccaggio e trasporto delle ferroleghe sono 2 impianti diversi, dotati di autonomia funzionale;*
 2. *le emissioni terziarie che si generano dal trasporto, stoccaggio e scarico delle ferroleghe a servizio dei convertitori presentano caratteristiche chimico-fisiche diverse rispetto alle emissioni primarie e secondarie aspirate sopra la zona del convertitore, rispettivamente tramite cappa mobile e bocche di aspirazione a soffitto. Infatti le emissioni primarie e secondarie derivano da un processo di trattamento termo-chimico e come specificato nelle BAT e nel BREF di settore sono assimilabili a quelle del forno elettrico; viceversa le emissioni terziarie sono emissioni diffuse che si generano durante le operazioni di insilamento e trasporto delle ferroleghe e pertanto presentano caratteristiche diverse rispetto alle precedenti;*
 3. *a conferma di quanto asserito al punto 2, nell'A.I.A. n. 1986 del 11/03/2010 e s.m.i. il monitoraggio al camino E45-01 prevede il controllo in continuo dei parametri Polveri, NOx, Mercurio, Cadmio e loro composti, Cromo VI, Nichel, Cromo III, Piombo, Manganese, Rame, IPA, SOT; mentre il monitoraggio al camino E18/01 prevede il controllo in discontinuo con frequenza annuale del solo parametro polveri;*
 4. *Il passaggio dalla modalità di aspirazione discontinua (cioè solo in fase di carica) a*

quella continua determinerebbe un notevole incremento della portata aspirata, passando dagli attuali 15.000 m³/h ai 113.500 m³/h (dato di progetto), con conseguente diluizione, seppur nella percentuale del 10%, del flusso in uscita dal camino E45/01

per quanto sopra premesso e considerato si ritiene che le emissioni associate ai due "impianti" non possano essere considerate omogenee e quindi, non possano essere convogliate presso un unico punto di emissione, ovvero presso il punto E45/01, ai sensi dell'art. 270 comma 5 sopra menzionato."

5. All'esito di quanto relazionato da ARPA nel sopra citato parere n.0016319 del 27/09/2016, la Regione Umbria procedeva con la comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art.10-bis L.241/1990 e smeì e contestuale interruzione dei termini del procedimento, giusta PEC protocollo n.200756 del 20/09/2016, con la quale veniva contestualmente fissato in 10 giorni il termine per la presentazione di osservazioni da parte del gestore;
6. AST S.p.A., con nota protocollo EAS198 del 10/10/2016 dava comunicazione della realizzazione dell'intervento proposto, in conseguenza della decorrenza dei 60 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, come previsto dall'art.29-nonies del D.Lgs. n.152/2006, rendendosi pur tuttavia disponibile ad un tavolo tecnico con Regione Umbria e ARPA al fine di valutare delle eventuali modifiche impiantistiche;
7. Con comunicazione a mezzo PEC protocollo n. 219701 del 24/10/2016, la Regione Umbria fissava un tavolo tecnico per il giorno 08/11/2016, che veniva regolarmente svolto alla presenza del gestore e di ARPA;
8. Con nota di trasmissione EAS/066 del 28/03/2017, acquisita al protocollo regionale con il n. 74308 del 03/04/2017, il gestore rimetteva all'Autorità Competente e all'ARPA alcune precisazioni in merito all'intervento proposto ed esaminato in sede di tavolo tecnico del 08/11/2016, ed in particolare evidenziava quanto di seguito riportato:
 1. *La modifica "miglioramento dell'aspirazione delle polveri terziarie tramite convogliamento del volume aspirato all'esistente impianto di captazione ed abbattimento fumi del convertitore AOD2 (camino E45/01)" nasce dalla contingente e reale esigenza del miglioramento delle condizioni lavorative tramite la captazione delle emissioni diffuse nell'ambiente di lavoro "impianto AOD2".*
 2. *Il convertitore AOD2 ed il sistema di trasporto, immagazzinamento e adduzione ferroleghie sono parti interdipendenti dello stesso impianto; nessuna delle due ha senso di esistere senza l'altra.*
 3. *Durante l'affinazione delle colate in AOD2 parte fondamentale del processo è l'adduzione delle ferroleghie immagazzinate nei sili, attraverso uno scivolo refrigerato che le convoglia all'interno della cappa di aspirazione primaria e dal quale cadono per gravità nel convertitore. Tali ferroleghie, per loro natura ed a causa della movimentazione che subiscono, contengono materiale fine e pulverulento che viene aspirato dal flusso che, attraverso la cappa primaria, arriva al filtro ed al camino E45/01 senza entrare nel convertitore e quindi senza subire alcuna trasformazione chimica.*
 4. *Il materiale aspirato dal nuovo sistema terziario è esattamente una parte di questo materiale captato in ambiente durante la movimentazione prima di scendere nelle tramogge pesatrici che alimentano il convertitore AOD2. Detto ciò è evidente che i materiali che attraverso l'aspirazione terziaria giungono al filtro esistente non hanno caratteristiche chimico-fisiche diverse dalle polveri contenute nei fumi primari e secondari che già venivano convogliate a tale filtro.*
 5. *A conferma di quanto sopra ricordiamo che al camino E45/01 è già previsto un controllo delle polveri che, oltretutto, è in continuo, mentre per il vecchio camino della terziaria E18/01 era previsto solamente un controllo discontinuo annuale.*
 6. *La portata aspirata dal sistema abbattimento fumi non è aumentata a seguito della modifica perché regolamentata dal regime dei ventilatori di coda che sono rimasti invariati in seguito alla modifica, quindi non si può parlare di diluizione dei fumi.*
 7. *Le portate dichiarate nella relazione allegata alla richiesta di autorizzazione (nota EAS/136 del 12/07/16) sono espresse in mc/h effettivi, mentre quelle autorizzate in A.I.A. sono espresse in Nmc/h, pertanto la portata al camino E45/01 massima*

autorizzata risulta inalterata (1.100.000 Nmc/h).

9. Con comunicazione PEC n.11918 del 29/06/2017, acquisita al protocollo regionale con il n.144000 del 30/06/2016, ARPA Umbria trasmetteva le proprie considerazioni conclusive in merito all'intervento richiesto, accogliendo le osservazioni del gestore ed esprimendo parere positivo all'intervento di convogliamento delle emissioni terziarie dell'impianto AOD2 nel punto di emissione E45/01, e proponendo specifiche prescrizioni.

Considerato che:

1. Il convertitore AOD2 ed il sistema di trasporto, immagazzinamento e adduzione ferroleghie sono parti interdipendenti dello stesso impianto e pertanto non hanno senso di esistere l'una senza l'altra;
2. L'ordinario funzionamento del convertitore AOD2 prevede la fase di adduzione delle ferroleghie, immagazzinate nei sili, nel convertitore stesso; tale fase genera materiale fine e pulverulento che viene aspirato dalla cappa di aspirazione primaria e, senza entrare nel convertitore e subire trasformazione chimica, viene inviato al sistema di abbattimento (filtro a maniche) del camino E45/01. I materiali che attraverso il nuovo sistema di aspirazione terziaria sono convogliati allo stesso sistema di abbattimento (Filtro a maniche camino E45/01), altro non sono che una parte dei materiali sopra descritti. Pertanto le emissioni terziarie che si generano dal trasporto, stoccaggio e scarico delle ferroleghie a servizio dei convertitori presentano caratteristiche chimico-fisiche analoghe alle emissioni primarie e secondarie aspirate sopra la zona del convertitore.
3. La modifica in oggetto non comporta un incremento della portata autorizzata al punto di emissione E45/01 (1.100.000 Nm³/h), né una modifica dell'attuale impianto di captazione e abbattimento fumi del convertitore AOD2. Infatti, considerato che:
 - la portata totale di progetto del nuovo sistema di aspirazione delle emissioni terziarie è pari a 100.000 m³/h (pari a circa 84.740 Nm³/h);
 - i 2 ventilatori di coda attualmente installati e deputati all'aspirazione dei fumi primari e secondari hanno una capacità aspirante totale pari a 1.300.000 m³/h e che di questo volume solo 1.200.000 m³/h (pari a circa 1.016.950 Nm³ attualmente utilizzati nella fase di massima aspirazione per le necessità dell'AOD2, si evince che il sistema di aspirazione e abbattimento esistente risulta dimensionalmente adeguato.

Preso atto:

del parere trasmesso da ARPA Umbria n.11918 del 29/06/2017, acquisito al protocollo regionale con il n.144000 del 30/06/2016, con il quale veniva espresso parere favorevole in merito dell'istanza avanzata dal Gestore, nel rispetto di alcune prescrizioni integrative, che si ritiene di dover recepire nel presente atto autorizzativo di modifica non sostanziale A.I.A.;

Verificato che:

la Ditta Acciai Speciali Terni S.p.A., ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie a favore della Regione Umbria, tramite Bonifico del 29/09/2016 Casse di Risparmio dell'Umbria. (AH00120160929URMCR0000569648_Riferimento RB : BONSCT 0913830) a favore della Regione Umbria, come previsto con D.G.R. n. 1656 del 29/12/2015 e relative alla modifica non sostanziale A.I.A. (fissate in € 300,00);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
DETERMINA**

1. Di autorizzare la Ditta Acciai Speciali Terni S.p.A., con sede legale nel Comune di Terni (TR), Viale B.Brin n. 218, alle modifiche proposte nell'istanza di modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. 1986 del 11/03/2010, rilasciata dalla Regione Umbria, per interventi consistenti nel convogliamento delle emissioni terziarie dell'impianto AOD2 nel punto di emissione esistente E45/01;
2. Di vincolare l'autorizzazione di cui al presente atto al rispetto di quanto integralmente dichiarato dal Gestore nella propria istanza EAS/136 del 12/07/2016, acquisita dalla Regione Umbria a mezzo PEC con protocollo n.149157 del 15/07/2016, e integrata con la nota di chiarimenti EAS/066 del 28/03/2017, acquisita al protocollo regionale con il n. 74308 del 03/04/2017;
3. Di disporre che qualsiasi intervento o attività da realizzare o da svolgere all'interno del SIN sia da comunicare al Ministero dell'Ambiente per l'acquisizione di eventuali pareri e/o determinazioni di competenza;
4. Di disporre le seguenti prescrizioni specifiche, che integrano e aggiornano il Rapporto Istruttorio allegato alla Determinazione n. 1986 del 11/03/2010:

1. *Il rispetto delle previsioni progettuali deve essere certificato mediante relazione tecnica di collaudo, redatta da tecnici laureati ed abilitati, competenti in ogni singola materia estranei alla Direzione Lavori. Tale relazione dovrà essere inviata alla Autorità Competente e ad ARPA Umbria entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di aggiornamento AIA.*
2. *Il quadro emissivo del reparto ACC dovrà essere aggiornato, eliminando il camino E18-01 e modificando il punto di emissione E45/01 come di seguito riportato.*

Area reparto	Punto di emissione	Provenienza	Portata Nm ³ /h	Inquinante	Valore limite	U.M.	Durata emissione nelle 24h	Frequenza emissione (gg/anno)	T (°C)	Altezza dal suolo (m)	Diametro camino (m)	Impianto abbattimento
ACC	E45/01	Ricevimento, distribuzione ferroleghie e convertitore AOD2	1.100.000	Polveri	10	mg/Nm ³	24	330 gg/anno	50	35	5	Filtro a maniche
				NOx	350	mg/Nm ³						
				Mercurio + Cadmio e loro composti (4)	0,2	mg/Nm ³						
				Cromo VI e Nichel e relativi composti (5)	1	mg/Nm ³						
				Cromo III + Piombo +Manganese +Rame e loro composti (6)	5	mg/Nm ³						
				IPA (12)	0,1	mg/Nm ³						
				SOT (16)	20	mg/Nm ³						

3. *Il Gestore è tenuto ad effettuare, entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di aggiornamento AIA, un autocontrollo al punto di emissione E45/01, ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'AIA vigente, di cui al quadro emissivo di seguito riportato. Per quanto riguarda le modalità di comunicazione della data degli autocontrolli e di trasmissione delle certificazione analitiche, nonché la definizione della frequenza degli autocontrolli discontinui al punto di emissione E45/01, si richiama il rispetto della "Prescrizione 1 - Emissioni in atmosfera" contenuta nell'A.I.A. rilasciata al Gestore con D.D. n. 1986 del 11/03/2010 e s.m.i.*

5. Di stabilire che il presente atto non esonera il Gestore dall'obbligo di ottenere i titoli abilitativi previsti dalle leggi e dai regolamenti per la realizzazione di opere edili e infrastrutture, se necessari in relazione alla tipologia degli interventi;
6. Di disporre la trasmissione del presente atto all'ARPA Umbria, per quanto di competenza relativamente alle attività di controllo, e al Comune di Terni;
7. Di disporre la pubblicazione del presente Atto, sul sito internet istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 29-*quater* comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii.;
8. Di disporre la pubblicazione del presente Atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto;
9. 8.Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro i termini di legge;
10. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 11/07/2017

L'Istruttore
- Paolo Grigioni
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 11/07/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Paolo Grigioni
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 12/07/2017

Il Dirigente
- Emanuele Smacchi
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2